

a) le diarie attuali ridotte del 12% come stabilito dal R. D. 20 novembre 1930, n. 1491, salvo di opportuni arrotondamenti;

b) il rimborso del biglietto di viaggio in 1^a classe al personale dei primi 4 gradi; ai funzionari del grado 1^o è consentito l'uso del vagone letto;

c) il rimborso del biglietto di viaggio in 2^a classe al restante personale;

d) l'indennità di $\frac{1}{10}$ del prezzo del biglietto di viaggio o dell'abbonamento a titolo di rimborso di ogni spesa inerente al viaggio stesso.

Nei casi di missione all'estero, le indennità saranno stabilite dal Direttore Generale, tenuto conto del carattere della missione e del luogo ove viene disimpegnata.

2.) Indennità di trasloco:

Spettano al personale:

A. le indennità di missione come sopra stabilite per i vari titoli;

B. sono inoltre dovuti:

1.) un compenso per un massimo di